

Comune di Imola

**PIANO COMUNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
RETE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

Osservazione Prot. Spec. n. 1

Pervenuta in data 22.10.2001

Prot. Gen. n. 50141 del 23.10.2001

Osservante: Centro Petroli Baroni s.r.l. - via Santarcangelo Bellaria, 411 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato in località Piratello, via Emilia Ponente, 41/B (S.S. 9 Emilia Km. 82+270)

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede di rivedere la dichiarazione di incompatibilità dell'impianto, accertata dall'ANAS in quanto ente proprietario della S.S. 9 Emilia, adducendo la limitata distanza dell'inizio del centro abitato di Piratello e quindi la non applicabilità delle norme relative ai tratti di strada extraurbana. Si richiama inoltre la L. n. 85 del 22.03.01 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada" in cui si prevede che agli impianti esistenti alla data del 31.12.1992 si applichino le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati.

Si chiede inoltre di prorogare di due anni la scadenza per incompatibilità dell'impianto.

Controdeduzione:

Premesso che il D.Lgs. 15.1.2002 n. 9 ha apportato alcune modifiche al codice della strada, ma senza prendere in considerazione tutti i punti indicati dalla L 85/2001, e fra questi quello citato dall'osservante, si rileva che la competenza amministrativa e tecnica sul tratto stradale su cui insiste l'impianto resta in capo all'ANAS. Tale Ente non ha modificato, neppure dopo sollecitazione dell'Amministrazione comunale, la posizione espressa con la nota del giugno 1998 (prot. 21925).

Pertanto la dichiarazione di incompatibilità è da ritenersi a tutti gli effetti valida .

L'osservazione è pertanto RESPINTA.

Si segnala tuttavia che con delibera G.C. n. 110 del 04.2004 il Comune ha avviato la procedura per modificare la delimitazione del centro abitato di Piratello e l'individuazione del tratto interno della S.S.9 via Emilia. In direzione Bologna la delimitazione viene spostata dal km 82+225 al km 82+380, ricomprendendo in tal modo anche l'impianto di distribuzione di carburanti. La definitiva approvazione della modifica resta soggetta all'accettazione della stessa da parte di ANAS.

Qualora la procedura avviata si concluda con esito positivo la dichiarazione di incompatibilità potrà essere revocata, in quanto l'impianto, ricadendo all'interno del territorio urbano, non sarà più soggetto alle disposizioni tecniche valide per le strade extraurbane.

L'applicazione delle disposizioni normative relative agli impianti incompatibili da smantellare resta pertanto sospesa fino alla conclusione della suddetta procedura.

Osservazione Prot. Spec. n. 2

Pervenuta in data 25.10.2001

Prot. Gen. n. 50772 del 26.10.2001

Osservante: Ditta Contavalli Piero & C. s.a.s. – via Terracini, 2 – BOLOGNA

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato a Imola (S.P. 610 Selice km 1+733)

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede che il tratto della S.P. 610 Selice su cui insiste l'impianto AGIP sia ricompreso all'interno del centro abitato, al fine di annullare la dichiarazione di incompatibilità derivante da parere ANAS.

Controdeduzione:

Premesso che a partire dal 1.10.2001 la Provincia di Bologna ha preso in consegna la strada statale Selice Montanara, che pertanto è stata declassificata a strada provinciale (S.P. 610), successivamente la medesima Provincia, con delibera G.P. n. 56 del 4.3.2002, ha riclassificato strade comunali alcuni tratti della suddetta S.P. 610, tra cui quello su cui insiste l'impianto citato dall'osservante.

Pertanto, ricadendo l'impianto su un tratto di strada urbana, decadono le motivazioni tecniche che avevano portato alla dichiarazione di incompatibilità da parte di ANAS.

L'impianto può quindi essere ritenuto compatibile.

L'osservazione è pertanto ACCOLTA.

Osservazione Prot. Spec. n. 3

Pervenuta in data 31.10.2001

Prot. Gen. n. 51592 del 31.10.2001

Osservante: Ditta Contavalli Piero & C. s.a.s. – via Terracini, 2 – BOLOGNA

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato a Imola in viale Amendola, 123

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede che la classificazione dell'impianto sia convertita da "non compatibile" a "compatibile con sistemazione", sulla base di un progetto di adeguamento che prevede la fusione dell'impianto di viale Amendola 123 e dell'adiacente impianto API di viale Amendola 121 (anch'esso dichiarato non compatibile) in un unico impianto.

Controdeduzione:

Preso atto del progetto di adeguamento proposto e vista la situazione della rete viaria antistante gli impianti, modificatasi a seguito della realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell'intersezione con viale Marconi, si ritiene che sussistano le motivazioni tecniche per rivedere la classificazione adottata, a condizione che l'intervento di adeguamento riguardi entrambi gli impianti, e porti alla realizzazione di un unico impianto e che, comunque, venga contestualmente smantellato l'impianto di viale Amendola 77, anch'esso di proprietà AGIP.

L'osservazione risulta pertanto PARZIALMENTE ACCOLTA.

Osservazione Prot. Spec. n. 4

Pervenuta in data 02.11.2001

Prot. Gen. n. 51710 del 02.11.2001

Osservante: Sig. Antonino Ravanelli - via Montanara, 91/a - IMOLA

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato in località Linaro in Via Montanara, 91/a

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede che il Comune si adoperi per individuare la collocazione di un possibile nuovo impianto in sostituzione di quello attuale dichiarato incompatibile.

Controdeduzione:

La scelta delle aree su cui localizzare nuovi impianti o ricollocare attività esistenti dichiarate incompatibili compete ai proprietari degli impianti, sulla base delle normative del presente piano.

L'osservazione risulta pertanto NON PERTINENTE.

Si rileva comunque che l'attività in oggetto è in corso di trasferimento a Ponticelli dove è in corso di costruzione il nuovo impianto.

Osservazione Prot. Spec. n. 5

Pervenuta in data 02.11.2001

Prot. Gen. n. 51714 del 02.11.2001

Osservante: Ing. Iginò Canestri Responsabile Assets di Agip Petroli S.p.A. – via Laurentina, 449 - ROMA

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato a Imola in viale De Amicis, 2/b

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede che la classificazione dell'impianto sia convertita da "incompatibile" a "compatibile", in quanto l'attuale normativa permette la permanenza all'interno dei centri storici degli esistenti impianti di distribuzione di carburanti, escludendone l'insediamento di nuovi.

Controdeduzione:

Preso atto delle modifiche normative avvenute a seguito dell'adozione del presente piano e rilevato che per l'impianto in questione non vi sono motivi legati alla sicurezza della circolazione che richiedano il mantenimento dell'attuale classificazione, si ritiene che sussistano le motivazioni per rivedere la classificazione adottata, dichiarando "compatibile" l'impianto.

L'osservazione risulta pertanto ACCOLTA.

Osservazione Prot. Spec. n. 6

Pervenuta in data 02.11-2001

Prot. Gen. n. 51716 del 02.11.2001

Osservante: Arch. Moreno Daini – Dirigente Settore Programmazione, Tutela e Gestione del Territorio del Comune di Imola

Tipologia di osservazione: generale – modifiche alle norme del Piano

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede di modificare i seguenti punti delle norme di Piano:

Art. 4 Comma 1. - Valutare l'opportunità di inserire in ZONA 3 anche la zona Fb del P.R.G.

Art. 7 Comma 1. - Specificare che le distanze minime fra due impianti indicate, da rispettare in caso di insediamento di nuovi impianti, non si applicano alle aree pubbliche puntualmente individuate dal Piano (considerare che tali aree saranno messe a disposizione tramite bando, con priorità alla rilocalizzazione di impianti esistenti e funzionanti con dichiarazione di incompatibilità)

Art. 8 Comma 2. - Per coerenza con l'oss. All'art. 4 c.1, introdurre anche la zona Fb.

Art. 10 Comma 7. – Valutare l'opportunità di prevedere una deroga alla norma del comma solo per gli impianti esistenti che abbiano già accessi da due strade, purché questo avvenga all'interno di un progetto di adeguamento e sistemazione approvato dal Comune, tenendo conto della necessità di garantire tutte le necessarie condizioni di sicurezza alla circolazione.

Art. 15 Comma 3. - Chiarire che la norma si applica solo agli autolavaggi connessi ad impianti di distribuzione di carburanti e che resta ammessa la possibilità di realizzare attività esclusivamente di autolavaggio nelle zone previste dal P.R.G..

Inoltre si propone di introdurre un articolo finale che specifichi che l'approvazione del piano comporta automaticamente variante normativa al P.R.G. per le parti eventualmente non conformi, e di specificare che, una volta realizzato un nuovo impianto, tutta l'area interessata viene automaticamente riclassificata come "Pertinenza di servizio delle strade", perdendo ogni altra possibilità edificatoria (adeguamento tramite variante ex art. 15 L.R. 47/78).

Si chiede inoltre di rivedere l'elenco degli impianti incompatibili considerando l'avvenuto passaggio di proprietà di alcune strade statali al demanio provinciale e di valutare l'opportunità di risottoporre al parere del nuovo Ente proprietario la verifica degli impianti precedentemente definiti incompatibili da ANAS.

Controdeduzione:

Le modifiche proposte mirano ad una migliore gestione del Piano e risolvono alcune incongruenze riscontrate nel Piano stesso.

Per quanto riguarda la modifica all'art. 7 c. 1 si rileva che le disposizioni successivamente emanate dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera C.R. del 08.05.2002 n° 355 hanno di fatto reso superflua tale proposta estendendola ad una casistica più ampia che il Piano fa propria.

Si prende atto inoltre, per quanto riguarda la revisione dell'elenco degli impianti incompatibili, che la richiesta di revisione dei pareri richiesta sia all'ANAS che alla Provincia di Bologna per gli impianti di rispettiva competenza precedentemente dichiarati incompatibili non ha portato, sino ad oggi, a una modifica delle decisioni iniziali.

L'osservazione risulta pertanto complessivamente ACCOLTA.

Osservazione Prot. Spec. n. 7

Pervenuta in data 03.11-2001

Prot. Gen. n. 51764 del 03.11.2001

Osservante: Sig. Antonio Cornazzani – viale Dante, 4 - IMOLA

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato a Imola in via Pisacane, 82

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede che la classificazione dell'impianto sia convertita da "non compatibile" a "compatibile", sulla base delle deroghe previste dal Piano all'art. 10 comma 2 e del progetto di adeguamento presentato allegato all'osservazione.

Controdeduzione:

Preso atto del progetto di sistemazione proposto, si ritiene che sussistano le motivazioni tecniche per rivedere la classificazione adottata, portandolo da "non compatibile" a "compatibile con adeguamento", a condizione che vengano eseguiti i lavori indicati (da definire in dettaglio con i competenti uffici comunali).

L'osservazione risulta pertanto PARZIALMENTE ACCOLTA.

Osservazione Prot. Spec. n. 8

Pervenuta in data 03.11-2001

Prot. Gen. n. 51765 del 03.11.2001

Osservante: Sig. Antonio Cornazzani – viale Dante, 4 - IMOLA

Tipologia di osservazione: richiesta di modifica puntuale relativa all'impianto situato a Imola in via Guerrazzi

Contenuto dell'osservazione:

Si chiede che la classificazione dell'impianto sia convertita da "non compatibile" a "compatibile", sulla base delle deroghe previste dal Piano all'art. 10 comma 2 e del progetto di adeguamento presentato allegato all'osservazione.

Si chiede inoltre al Comune di mettere a disposizione dell'impianto esistente una ulteriore porzione di terreno per ampliare l'area dell'impianto stesso per le manovre di uscita dei veicoli.

Controdeduzione:

Si ritiene che le modifiche proposte non comportino un miglioramento sostanziale della sicurezza della circolazione che si presenta alquanto problematica per l'impianto in questione (il rifornimento dei serbatoi dell'impianto comporta la sosta del veicolo cisterna su strada; l'impianto presenta accessi e uscite sia su via Guerrazzi che su viale Zappi). Inoltre l'area su cui insiste l'impianto dovrà essere inserita in un progetto di riqualificazione dell'area che potrà essere attuata solo con lo smantellamento dell'impianto stesso. Non sussistono quindi le motivazioni per rivedere la classificazione già adottata e già comunicata al titolare dell'impianto a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 32/98.

L'osservazione risulta pertanto RESPINTA.